

- Di dare atto che essendo la partecipazione riferita a società, in osservanza ad obblighi di legge, che svolgono servizi pubblici a rete di interesse generale, la stessa non è ricompresa tra le ipotesi che obbligano l'Ente alla attuazione di un piano di dismissione e alienazione;
- Di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- Di comunicare gli esiti della presente ricognizione, alla competente Sez. Regionale della Corte dei conti della Sardegna con le modalità indicate nell'art. 24 commi 1 e 3 del TUSP e al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni", attraverso il seguente link: <https://portalesoro.mef.gov.it/>;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra sposta proposta ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Lino Pinuccio Chelo

Il Segretario Comunale
Dr. Matteo Manca

PUBBLICAZIONE N. 19/2020

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.zerfaliu.or.it/>.

Zerfaliu, 21/12/2020

L'impiegato incaricato



COMUNE DI ZERFALIU

Provincia di Oristano

09070 Zerfaliu - Via Roma n. 1 - tel. 078327000 fax 078327361
protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it
<http://www.comune.zerfaliu.or.it/>

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 18.12.2020	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019
-------------------------------------	---

Il giorno diciotto del mese di dicembre duemilaventi, con inizio alle ore 12:00, nella sala consiliare del Municipio, sito a Zerfaliu in via Roma n. 1, convocato con avviso consegnato nel termine previsto dal regolamento, si è riunito telematicamente il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente, seduta pubblica, prima convocazione.

All'appello sono presenti i signori:

1 - CHELO PINUCCIO LINO	P	8 - DELOGU VANNI	P
2 - CROBU SIMONE	P	9 - MANGHINI SANDRO	P
3 - MURTAS SANDRO	P	10 - PINNA ORETTA	P
4 - FLORE MARTINO FAUSTO	P	11 - RICCI LIDIA	P
5 - CERA LUANA	P	12 - URAS SILVANA	P
6 - CADDEO ANTONIO	P	13 -	
7 - DEIDDA MARIA PIA	P		

Totale presenti **12**
Totale assenti **0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Matteo Manca

Presiede la seduta il Sindaco Lino Pinuccio Chelo il quale, verificato telematicamente il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

Visto l'art. 42 del TUEL;

Considerato quanto disposto dal nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d'ora in poi TUSP), disciplinato dal D.lgs n. 175/2016, novellato dal primo correttivo D.lgs. n. 100/2017;

Preso atto delle linee guida elaborate dalla Sez. delle Autonomie della Corte dei conti, contenute nella deliberazione n. 19/2017;

Rilevato che il processo ricognitivo sulle partecipazioni pubbliche avviato dal Legislatore con i commi 611 e 612 della L. 190/2014, vede il suo approdo con la revisione straordinaria disciplinata dal nuovo TUSP;

Visto che ai sensi dell'art. 4 co. 1 del sopracitato testo unico, tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i comuni, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Richiamato l'art. 24 co. 5 del TUSP ai sensi del quale “ In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero in caso di mancata alienazione entro i termini di cui al co. 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter”;

Atteso che il comune può mantenere partecipazioni in società che svolgano esclusivamente le attività di cui all'art. 4 co. 2 del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti, progettazione e realizzazione di un'opera di pubblica utilità, sulla base di un accordo di programma, realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un PPPI, autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente, servizi di committenza, valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare dell'ente);

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. occorre procedere entro il 31 dicembre 2019 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Preso atto che ai fini del piano di razionalizzazione richiesto dalla nuova normativa, devono pertanto essere alienate e/o comunque essere ricondotte ad un piano di razionalizzazione, fusione e soppressione, anche mediante liquidazione, tutte le partecipazioni in società per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 co. 1 TUSP);
- Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al co. 2 dell'art. 4 del TUSP;
- Quelle previste dall'art. 20 co. 2 del TUSP;
- Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie delle due precedenti;
- Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da altri enti pubblici strumentali;
- Partecipazioni in società che nel triennio 2013-2015 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a €. 500.000,00;
- Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del D.lgs. 175/2016 (ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo);
- Necessità del contenimento dei costi di funzionamento;
- Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138 /2011 anche fuori dall'ambito territoriale del comune di Zerfaliu;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 co. 1 TUSP;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17/12/2019 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipate possedute ex art. 20, d. Lgs. 19.8.2016, N. 175, alla data del 31.12.2018, dalla quale risulta che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal comune di Zerfaliu sono emersi i seguenti dati:

1. quota di partecipazione detenuta direttamente dall'Ente pari allo 0,0085336%
2. Ente di governo dell'ATO Sardegna, organismo di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna per la gestione del servizio idrico integrato; il comune di Zerfaliu è titolare della quota di partecipazione pari allo 0,0006754%
3. Asmel Consortile s.c.a.r.l. che svolge il servizio di Centrale di Committenza; il Comune di Zerfaliu è titolare della quota di partecipazione pari allo 0,038%

Preso atto che, alla data del 31.12.2019, le partecipazioni detenute dal Comune di Zerfaliu sono le seguenti:

4. Società Abbanoa s.p.a., società che svolge il servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua, quota di partecipazione detenuta direttamente dall'Ente pari allo 0,0085336%;
5. Ente di governo dell'ATO Sardegna, organismo di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna per la gestione del servizio idrico integrato; il comune di Zerfaliu è titolare della quota di partecipazione pari allo 0,0006754%;
6. Asmel Consortile s.c.a.r.l. che svolge il servizio di Centrale di Committenza; il Comune di Zerfaliu è titolare della quota di partecipazione pari allo 0,027%;

Ritenuto, conseguentemente, che la natura delle società e/o organismi presso cui il Comune di Zerfaliu detiene percentuali (minime) di partecipazioni, consente il mantenimento delle partecipazioni stesse e non obbliga l'ente, pertanto, a dover adottare nessun piano di alienazione e/o razionalizzazione delle quote societarie;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. occorre procedere entro il 31 dicembre 2020 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Visto l'esito della ricognizione effettuata secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”, che rappresenta aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione” e che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto non viene materialmente allegata;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

Sentito in merito, l'Organo di revisione del Comune di Zerfaliu, il quale ritiene non necessario esprimere parere in quanto trattasi di atto di mera ricognizione;

Visti :

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 175/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- Di dare atto e di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Zerfaliu presso società di pubbliche alla data del 31 dicembre 2020;